

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Proposta di legge

di iniziativa dei deputati

BRUNETTA, OCCHIUTO, SISTO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 in materia di diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali e uninominali

Onorevoli colleghi! – La legislatura corrente si è caratterizzata per un ampio dibattito sulla legge elettorale, in particolare a seguito dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che ha sancito l'incostituzionalità di alcuni articoli della legge n. 270 del 2005: una discussione che ha dato vita a nuove disposizioni per il sistema elettorale della Camera dei deputati (legge 6 maggio 2015, n. 52). Tale legge non è intervenuta sul sistema elettorale del Senato a seguito della decisione assunta nel corso dell'esame parlamentare di stralciare le disposizioni relative all'elezione del Senato in correlazione al testo di riforma costituzionale (sul quale il *referendum* del 4 dicembre 2016 non ha dato esito favorevole) che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado.

Da ultimo, sulla disciplina dettata dalla legge 52/2015 è intervenuta la sentenza della Consulta del 25 gennaio scorso (sentenza n. 35 del 2017, depositata il 9 febbraio) che ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono "al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione".

Ad oggi, quindi, la legge 52/2015, come risultante a seguito della citata sentenza, reca dunque – per l'elezione della Camera dei deputati - una sistema proporzionale con l'attribuzione di un premio di maggioranza (fino ad un massimo di 340 seggi) nel caso in cui una lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi. La soglia fissata per accedere al riparto è quella del 3 per cento per la lista; non è ammessa la possibilità di presentarsi in coalizione. Il territorio nazionale è diviso in 20 circoscrizioni divise a loro volta, con esclusione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, in complessivi 100 collegi plurinominali. Per l'elezione del Senato della Repubblica trovano invece attualmente applicazione le norme contenute nel d.lgs. n. 533/1993, Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, come risultanti a seguito della richiamata sentenza n. 1 del 2014, che definiscono un sistema proporzionale puro, con la possibilità di presentarsi in lista e in coalizione di liste.

È di tutta evidenza, quindi, che le leggi elettorali risultanti dalle sentenze della Consulta del 2017 e del 2014 ci restituiscono un sistema elettorale che, benché intrinsecamente autoapplicativo per necessità costituzionale, ha altissime probabilità di non garantire maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento: alla Camera, vista la previsione del premio di maggioranza (non presente per il Senato) alla lista, e l'impossibilità di presentarsi in coalizione, la normativa elettorale incentiva la formazione di listoni unici per contendersi il premio. Al Senato, invece, operando il proporzionale puro, si incentiva la formazione di coalizioni, anche per giovare dell'abbassamento delle soglie di sbarramento accordato alle liste coalizzate. Anche le soglie di sbarramento attuali sono infatti disomogenee, prevedendosi una soglia variabile del 3% o dell'8% al Senato (rispettivamente per le liste in coalizione e per quelle che corrono singolarmente) e del 3% alla Camera. Infine, alla Camera sono previsti i capolista bloccati; al contrario, al Senato – in virtù della sentenza n. 1 del 2014 – opera esclusivamente il sistema delle preferenze.

A tal proposito, va rilevato che la Corte, nella sentenza n. 35 del 2017, ha affermato esplicitamente che “la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee”

La presente proposta di legge, proprio al fine di consentire la costituzione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, prevede l’introduzione del premio alla lista e alla coalizione in entrambe le Assemblee, a condizione che sia conseguito distintamente e su base nazionale sia alla Camera che al Senato. In sostanza, in questa ipotesi, il premio di maggioranza sarebbe attribuito ad una coalizione soltanto nel caso che questa ottenesse il 40 per cento dei voti sia alla Camera che al Senato; in assenza di tale condizione l’attribuzione dei seggi avverrebbe in modo proporzionale e senza alcun correttivo maggioritario per la Camera e per il Senato, anche qualora il 40 per cento fosse raggiunto in una soltanto delle due Camere.

È importante rilevare come la proposta introduca nuovamente anche per l’elezione della Camera la possibilità di presentarsi in coalizione. In particolare, le liste indicano il capo della forza politica, e le coalizioni identificano il proprio leader nel capo della forza politica che ottiene il maggior numero di voti alle elezioni.

La presente proposta di legge parte da un sistema di tipo proporzionale. Solo un sistema elettorale proporzionale è infatti in grado di garantire la corrispondenza tra la maggioranza parlamentare e la maggioranza popolare. E solo una legge proporzionale in uno scenario politico tripolare può garantire che la maggioranza in parlamento si identifichi con la maggioranza dei cittadini.

Pertanto, il meccanismo elettorale delineato dalla presente proposta di legge è quindi quello di un sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza assegnato a liste e coalizioni di liste solo se si raggiunge il 40 per cento dei consensi sia alla Camera che al Senato. Il premio assegnato equivale all’attribuzione di seggi ulteriori fino ad arrivare ad un totale di 340 seggi alla Camera, e di 170 seggi al Senato. Alla Camera il premio di maggioranza è distribuito a livello nazionale. Al Senato il premio di maggioranza è attribuito a livello nazionale, ma ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna regione dalla lista o dalla coalizione che ha ottenuto il premio.

Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi sia alla Camera che al Senato, il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento.

In ordine alle soglie di sbarramento, la proposta prevede di armonizzarle portandole al 5 per cento alla Camera così come al Senato, nel caso di liste che concorrono singolarmente, oppure al 3 per cento per le liste in coalizione, con il recupero – nell’attribuzione dei seggi – della lista in coalizione che più si è avvicinata alla soglia

del 3 per cento, delineando un meccanismo analogo a quello previsto dalla legge n. 270 del 2005.

Per l'attuazione del sistema proposto dal presente progetto di legge, il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, ripartite nei 101 collegi circoscrizionali (gli stessi già delineati dalla legge 52/2015, a cui si aggiunge quello del Trentino Alto Adige), ciascuno dei quali è ulteriormente ripartito in collegi uninominali di territorio nel numero dei seggi assegnati a ciascun collegio circoscrizionale meno uno (517 collegi uninominali di territorio).

Stesso meccanismo al Senato, per cui il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, ripartite in 51 collegi circoscrizionali e, ulteriormente, in collegi uninominali di territorio (258) nella uguale misura dei seggi assegnati a ciascun collegio circoscrizionale meno uno.

All'interno dei collegi (circoscrizionali e uninominali di territorio), le candidature operano in un sistema uninominale bloccato, senza espressione del voto di preferenza. In ciascuno dei 101 collegi alla Camera e dei 51 al Senato ogni lista presenta un solo "candidato di collegio": a ciascun collegio circoscrizionale corrisponderà poi una serie di candidati "di territorio" che si presentano in collegi uninominali più piccoli.

A seconda del numero di seggi assegnati ad ogni singola lista in ambito circoscrizionale, sono quindi proclamati eletti dapprima i candidati "di collegio", e successivamente, i candidati dei collegi uninominali di territorio con la più alta cifra elettorale.

Alla luce di questa nuova ripartizione del territorio, la presente proposta contiene una specifica delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali per l'elezione del Senato della Repubblica, e per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda la possibilità di candidarsi in più collegi, la presente proposta mantiene il sistema delineato per i capolista dalla legge n. 52 del 2015, per la parte non censurata dalla Corte: la Consulta ha infatti lasciato la possibilità di pluricandidature, accogliendo però la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravviveva comunque, allo stato, "il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957". La Corte evidenzia, quindi, che il criterio del sorteggio "è già previsto dalla porzione di disposizione non coinvolta dall'accoglimento della questione, e non è dunque introdotto ex novo: è in realtà ciò che rimane, allo stato, dell'originaria volontà del legislatore espressa nella medesima disposizione coinvolta dalla pronuncia di illegittimità costituzionale."

Su questo argomento la Consulta auspica che il Parlamento intervenga per stabilire una modalità migliore del sorteggio; infatti, rimarca che "appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola,

rispettosa della volontà degli elettori.” La presente proposta prevede quindi, per i “candidati di collegio”, la possibilità di presentarsi, al massimo, in 10 diversi collegi circoscrizionali: ma i candidati eletti in più collegi ottengono il seggio nel collegio dove abbiano conseguito la cifra elettorale più bassa. Questo criterio è persino suggerito nella sentenza della Consulta laddove si rileva, a proposito dei possibili criteri, che “ potrebbe stabilirsi che il capolista candidato in più collegi debba esser proclamato eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista – il quale sarebbe eletto in luogo del capolista – abbia riportato, in percentuale, meno voti di preferenza rispetto a quelli ottenuti dai candidati in altri collegi con lo stesso capolista”.

La proposta inoltre si pone l’obiettivo di eliminare un elemento di incostituzionalità del sistema vigente, che nasce dalla disomogeneità del sistema elettorale del Trentino Alto Adige rispetto a quello nazionale. La *ratio* di tutelare le minoranze linguistiche o etniche, infatti, non implica, né impone la scelta di un sistema tendenzialmente uninominale in Trentino, con un’esigua parte proporzionale ripartita su base regionale. L’effetto di tale sistema comporta che una larga fetta (e non solo una minoranza eccessivamente frammentata) di elettori finisca per non essere affatto rappresentata, in quanto non riesce ad esprimere nessun parlamentare né nei collegi uninominali, né in quelli proporzionali. Il numero esiguo, infatti, di seggi attribuiti col metodo proporzionale e senza nemmeno un meccanismo di recupero proporzionale produce l’effetto che il partito di maggioranza relativa nella Regione riesca ad ottenere tutti i seggi assegnati, con un’eccessiva alterazione della rappresentatività. Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 83, comma 6, i voti espressi a favore dei partiti di minoranza non concorrono nemmeno alla ripartizione in sede nazionale.

Pertanto la presente proposta estende per la circoscrizione del Trentino Alto Adige, sia per l’elezione della Camera che per quella del Senato, lo stesso sistema elettorale valido per il resto d’Italia. Nel nuovo meccanismo la garanzia della tutela della minoranza tedesca sarebbe comunque offerta dalla soglia del 20 per cento prevista per le “liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche”.

La presente proposta si pone altresì l’obiettivo di affrontare il tema delle irregolarità all’interno delle sezioni elettorali: sono sempre infatti più frequenti le denunce in merito ad anomalia e comportamenti illegittimi sia nella fase di votazione (ad esempio attraverso la presenza di matite “non idonee”), sia nella fase di scrutinio. Alcune modifiche al dpr n. 361 del 1957 intendono quindi aprire la strada per una opportuna riflessione in merito a disposizioni in grado di contenere questo fenomeno, prevedendo, ad esempio, la presenza di un rappresentante delle forze dell’ordine, che vigili sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali sin dalla costituzione della sezione e in tutte le fasi della sua attività, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio. Sullo stesso tema, è poi necessario intervenire per definire in maniera più precisa i criteri utilizzati all’interno delle sezioni per definire la nullità delle schede, in quanto contenenti segni da cui si può desumere la volontà di rendere il voto riconoscibile.

Un ultimo aspetto affrontato dalla proposta è quello del voto dei cittadini italiani residenti all' estero: attraverso modifiche puntuali alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, si definisce quindi una diversa modalità di voto all'estero, non più espresso per corrispondenza, ma direttamente all'interno di seggi predisposti nel territorio dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Proposta di legge

Art. 1.

(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole da: «a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «a gruppi di candidati concorrenti in collegi uninominali e nel collegio circoscrizionale».

b) nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in ogni loro occorrenza, le parole «collegio plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «collegio circoscrizionale», e le parole «collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «collegi circoscrizionali»;

c) al comma 2 dell'articolo 1, le parole da: «, a seguito del primo turno di votazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, e contestualmente la lista o la coalizione di liste recanti i medesimi contrassegni e presentate dai medesimi partiti o gruppi politici organizzati per l'elezione del Senato della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi nella elezione del Senato della Repubblica»;

d) all'articolo 2, il comma 1-bis è abrogato;

e) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi circoscrizionali ed in collegi uninominali ai sensi degli articoli 83, 83-bis e 84.

1-ter Il territorio di ciascuna circoscrizione è diviso nei collegi circoscrizionali di cui alla Tabella A-01 allegata al presente testo unico. In ciascun collegio circoscrizionale è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove. I seggi assegnati alla circoscrizione Trentino-Alto Adige sono attribuiti in un unico collegio circoscrizionale.

1-*quater*. Per la presentazione delle candidature e l'espressione del voto, il territorio di ciascun collegio circoscrizionale è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai seggi ad esso assegnati meno uno.

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 determina il numero di collegi uninominali costituiti in ciascun collegio circoscrizionale ai sensi del comma 1-*quater*.»

f) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'unica scheda recante il nome ed il cognome dei candidati nel collegio medesimo, accompagnati dal contrassegno della lista cui ciascuno è collegato e dal cognome e dal nome del rispettivo candidato nel collegio circoscrizionale.»

g) il quinto comma dell'articolo 11 è abrogato.

h) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi circoscrizionali e nei collegi uninominali»;

2) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo atto i partiti o gruppi politici organizzati, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente testo unico, dichiarano che il medesimo contrassegno, ovvero i medesimi contrassegni e la medesima denominazione, ovvero le medesime denominazioni, contraddistinguono la lista o le coalizioni di liste presentate a tale fine, ai sensi degli articoli 8 e 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'elezione del Senato della Repubblica»;

i) l'articolo 14-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis*. -1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste di candidature da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste di candidature aventi il medesimo contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano che il capo della coalizione è quello della forza politica che ottiene il

maggior numero di voti. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

l) all'articolo 16:

1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno verifica inoltre la reciproca corrispondenza dei contrassegni e delle denominazioni delle liste e delle coalizioni di liste per le quali nell'elezione della Camera dei deputati e nell'elezione del Senato della Repubblica è resa la dichiarazione di concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza e ricusa le dichiarazioni non conformi»;

2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le opposizioni avverso l'accettazione o la riconsiderazione delle dichiarazioni di conformità dei contrassegni e delle denominazioni di cui all'articolo 14, primo comma, sono sottoposte, per entrambe le elezioni, all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12»;

m) al primo comma dell'articolo 17 le parole «delle liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidature nei collegi circoscrizionali e nei collegi uninominali»

n) all'articolo 18-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidature per l'attribuzione dei seggi nei collegi circoscrizionali e nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi circoscrizionali o, in caso di collegi circoscrizionali compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi.»;

2) al comma 2 la parola «lista » è sostituita dalle parole «lista di candidature» e la parola «liste» è sostituita dalle parole «liste di candidature»

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per ciascun collegio circoscrizionale ogni lista di candidature, all'atto della presentazione, è composta da un candidato per l'elezione nel collegio circoscrizionale medesimo e da un elenco di candidati presentati ciascuno in uno dei rispettivi collegi uninominali. La lista di candidature è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà più uno del numero dei collegi uninominali costituiti nel collegio circoscrizionale e non superiore al numero degli stessi, aumentato di un unità. Agli articoli 1, 11, 14, 16, 17 e di seguito nel presente testo unico, la lista di candidature o le liste di candidature, in ogni loro occorrenza, singola o in collegamento

ad altre, sono indicate anche brevemente come lista, ovvero liste. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati nei collegi circoscrizionali di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima.»;

o) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«1. A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio circoscrizionale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se candidato per l'elezione nel collegio circoscrizionale e fino ad un massimo di dieci collegi circoscrizionali. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.»

p) agli articoli 20 e seguenti le parole «lista di candidati», ovvero «lista dei candidati» sono sostituite in ogni loro occorrenza dalle parole «lista di candidature» e le parole «liste di candidati », ovvero «liste dei candidati» sono sostituite in ogni loro occorrenza dalle parole «liste di candidature»;

q) all'articolo 20, dopo il quinto comma, è inserito il seguente «Nel modulo di cui al comma precedente il nome ed il cognome del candidato per l'elezione nel collegio circoscrizionale precedono l'elenco delle altre candidature e recano l'indicazione di candidato nel collegio circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il collegio uninominale per il quale egli viene presentato. »

r) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2), è sostituito dal seguente: «2) per ciascun collegio uninominale, stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate, nonché per ciascuna coalizione di liste, l'ordine dei candidati di ciascuna lista e del rispettivo contrassegno. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio.»;

2) il primo periodo del numero 5), è sostituito dai seguenti: «provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle candidature in ciascun collegio uninominale nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi uninominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Sul manifesto sono riprodotti separatamente, e ciascuno secondo l'ordine determinato dal sorteggio di cui al numero 2), l'elenco dei

candidati nel collegio uninominale, affiancati ciascuno dal rispettivo contrassegno e l'elenco dei candidati nel collegio circoscrizionale, anch'essi singolarmente connotati dal rispettivo contrassegno. I candidati ed i contrassegni appartenenti alla medesima coalizione di liste sono riportati in successione sulla medesima linea, ovvero su linee immediatamente successive, all'interno di un unico riquadro, secondo l'ordine del suddetto sorteggio».

s) al primo comma dell'articolo 25, le parole «elettori della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «elettori del collegio circoscrizionale»;

t) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «i contrassegni di tutte le liste» sono sostituite dalle seguenti: «i contrassegni di tutti i candidati nel collegio uninominale»

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulle schede i rettangoli contenenti i contrassegni dei candidati appartenenti a liste collegate nella stessa coalizione sono riprodotti di seguito, sulla medesima linea, ovvero su linee immediatamente successive comunque comprese in un unico riquadro. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni dei candidati appartenenti a ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno, a sinistra il cognome ed il nome del candidato nel collegio uninominale e a destra il cognome e il nome del relativo candidato nel collegio circoscrizionale.»;

2) il comma 2-*bis* è abrogato.

t-bis) all'articolo 34, aggiungere il seguente comma: «In ciascuna sezione è sempre prevista la presenza di un rappresentante delle forze dell'ordine, che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali sin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento delle comunicazioni dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio.»

u) all'articolo 58, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, le parole «contenente il contrassegno della lista prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «contenente il contrassegno del candidato prescelto.»

2) il secondo periodo è soppresso;

v) **all'articolo 59**, le parole «per la scelta della lista» sono sostituite dalle seguenti: «per la scelta del candidato»;

z) **all'articolo 59-bis** apportate le seguenti modificazioni;

1) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«59-bis 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato nel collegio uninominale, senza tracciare un segno sul contrassegno del candidato medesimo, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato nel collegio circoscrizionale senza tracciare un segno sul contrassegno della lista cui questo appartiene, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato nel collegio uninominale e un segno sul nominativo di un candidato nel collegio circoscrizionale non contraddistinti dal medesimo contrassegno, il voto è nullo.»;

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di un candidato e sul nominativo di un candidato nel collegio uninominale, ovvero di un candidato nel collegio circoscrizionale, contraddistinti da altro contrassegno, il voto è nullo.»;

2) il comma 5 è soppresso

3) al sesto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il voto si intende riconoscibile solo nel caso della presenza sulla scheda di scritte riferite a nomi, cognomi, cose, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto»;

aa), all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il cognome ed il nome del candidato nel collegio uninominale a cui è stato attribuito il voto ed il contrassegno che lo contraddistingue. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato. »

2) il primo periodo del comma 3-bis è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.»

3) aggiungere in fine il seguente comma: «I rappresentanti delle forze dell'ordine preposti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite, e si accertano che quanti maneggiano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede»;

bb), all'articolo 71

1) al primo comma numero 2), le parole «di lista e dei voti di preferenza» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole «di lista e dei voti di preferenza» sono soppresse;

cc), all'articolo 77, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:

«01) per ciascun collegio uninominale determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio. Determina quindi il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista di candidati in ciascuno dei collegi uninominali del collegio circoscrizionale. Tale totale è dato dal totale dei voti validi ottenuti dal candidato contraddistinto con il contrassegno di tale lista

02) per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e per ciascuna lista di candidati nel collegio circoscrizionale determina l'elenco dei candidati di tale lista che hanno ottenuto il numero maggiore di voti validi nel rispettivo collegio uninominale.»;

2) il numero 1) è sostituito dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista di candidati. Tale cifra è data dalla somma del totale dei voti validi conseguiti dalla lista stessa in ciascuno dei collegi uninominali del collegio circoscrizionale;

1-*bis*) determina la cifra elettorale di collegio circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio delle liste della coalizione.»;

3) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-*bis*) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione.»;

4) i numeri 3), 4) e 5) sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste di candidati;

4) per ciascun collegio uninominale, determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione del totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per il totale dei voti validi espressi nel rispettivo collegio uninominale;

5) determina per ciascun collegio circoscrizionale la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista di candidati. In tale graduatoria i candidati di cui al numero 02), nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, precedono gli altri candidati della medesima lista. A parità di cifre individuali, precede il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

dd) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

l) al comma 1:

a) al numero 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; »

b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;

c) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

b) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui alla lettera a) le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.»

d) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera c), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di

esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;»

e) al numero 5) le parole «della lista» sono sostituite dalle seguenti: «della coalizione di liste o della lista non collegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'art. 7-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533»;

f) al numero 6) la parola «lista» è sostituita dalle seguenti: «coalizione di liste o lista non collegata»;

g) sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 3, lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera c), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);»

h) sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla

circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.»

i) dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3), lettera b) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti

così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 7). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 8, periodi nono e seguenti.

2) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, verifica se nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, pervenuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 7-bis del medesimo testo unico, la lista o la coalizione di liste ivi indicate siano, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, le medesime di cui al numero 5) del comma 1 del presente articolo e verifica se esse, nell'elezione del Senato della Repubblica, abbiano conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.»

3) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3) i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra il totale dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, esclusa la circoscrizione Valle d'Aosta, e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2.» A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.»

5)-sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 8-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste. Le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 8-bis) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati alle liste ai sensi dei commi 2 e 3»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, ovvero abbiano dato esito negativo una o entrambe le verifiche di cui al comma 2, primo periodo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4). L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8)»;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I voti espressi nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; ai fini del raggiungimento del valore percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi nella restante parte del territorio nazionale.»;

ee) sostituire l'articolo 83-bis con il seguente:

«Art. 83-bis. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi circoscrizionali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza:

a) determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista cui è stato attribuito il premio di maggioranza, ovvero delle liste ammesse della coalizione cui è stato attribuito il premio di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste ammesse, di seguito denominate, rispettivamente, gruppo di liste di maggioranza e gruppo di liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di

liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato.

b) divide poi, per ciascun collegio circoscrizionale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio circoscrizionale al gruppo di liste di maggioranza. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

c) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 7. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la

maggior parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio circoscrizionale in cui essa ha la maggior parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

2) qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con le modalità di cui al numero 1, lettera d), all'attribuzione dei seggi nei collegi circoscrizionali considerando singolarmente ciascuna lista. A tal fine il quoziente elettorale di collegio è determinato dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio.»

i) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti per ciascun collegio circoscrizionale, sino a concorrenza del numero di seggi assegnati a ciascuna lista, il candidato nel collegio circoscrizionale e, dopo questi, i candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5). Il candidato nel collegio circoscrizionale che risulti eletto in più collegi della circoscrizione è proclamato nel collegio circoscrizionale in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale».

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio circoscrizionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista in altri collegi circoscrizionali in cui la stessa lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato circoscrizionale e successivamente agli altri candidati del collegio in ragione della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5). Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi circoscrizionali in cui la stessa lista abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato circoscrizionale e successivamente in ragione della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5).. Alla proclamazione del candidato circoscrizionale si applica la disposizione del comma 1, secondo periodo».

2) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio circoscrizionale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata,

procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi circoscrizionali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.»

3) al comma 4, sostituire le parole «i commi 2 e 3» con le seguenti: «i commi 2, 3 e 3-bis»;

ff) sostituire l'articolo 85 con il seguente: « Il deputato eletto in più collegi circoscrizionali è proclamato nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale.»

gg) la rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*»

hh) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, numero 2-bis), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti «La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura nel collegio uninominale le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato.» ;

2) al comma 1, il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) nel collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.»

ii) all'articolo 93, secondo comma, lettera c), sono soppresse le parole «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» e il sesto periodo.

ll) sono abrogati gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater.

mm) dopo la Tabella A è inserita la Tabella A-01 di cui all'Allegato 1 della presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi circoscrizionali e in collegi uninominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, e contestualmente la coalizione di liste o lista singola recante il medesimo contrassegno e presentata dal medesimo partito o gruppo politico organizzato per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi, nell'elezione della Camera dei deputati.

2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione regionale, il numero di seggi da attribuire in ciascun collegio circoscrizionale sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

2-ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 51 collegi circoscrizionali. Per la presentazione delle candidature e l'espressione del voto, il territorio di ciascun collegio circoscrizionale è ripartito in collegi uninominali, in numero pari in numero pari ai seggi ad esso assegnati meno uno. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige-Sud Tirolo sono quelli definiti ai sensi della *legge 30 dicembre 1991, n. 422*.

2) il comma 4 è soppresso.

b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali di ciascuna regione»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un'unica scheda recante il nome ed il cognome dei candidati nel collegio medesimo, accompagnati dal contrassegno della lista cui ciascuno è collegato e dal cognome e dal nome del rispettivo candidato nel collegio circoscrizionale.»

c) nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. -1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente».

d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I partiti e gruppi politici organizzati che intendono concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente testo unico rendono, ai sensi dell'articolo 14, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la dichiarazione relativa al medesimo contrassegno e alla medesima denominazione che contraddistinguono la lista o la coalizione di liste presentata a tale fine per l'elezione della Camera dei deputati».

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2:

a) nel primo periodo, le parole: «nelle regioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi circoscrizionali» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare»;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per ciascun collegio circoscrizionale ogni lista di candidature, all'atto della presentazione, è composta da un candidato per l'elezione nel collegio circoscrizionale medesimo e da un elenco di candidati presentati ciascuno in uno dei rispettivi collegi uninominali. La lista di candidature è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà più uno del numero dei collegi uninominali costituiti nel collegio circoscrizionale e non superiore al numero degli stessi, aumentato di un unità. Di seguito nel presente testo unico, la lista di candidature o le liste di candidature, in ogni loro occorrenza, singola o in collegamento ad altre, sono indicate anche brevemente come lista, ovvero liste. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati nei collegi circoscrizionali di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima. »;

f) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per ciascun collegio uninominale, stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate, nonché per ciascuna coalizione di liste, l'ordine dei candidati di ciascuna lista e del rispettivo contrassegno. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio. »;

2) al comma 1, lettera c) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle candidature in ciascun collegio uninominale nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi uninominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Sul manifesto sono riprodotti separatamente, e ciascuno secondo l'ordine determinato dal sorteggio di cui alla lettera a), l'elenco dei candidati nel collegio uninominale, affiancati ciascuno dal rispettivo contrassegno e l'elenco dei candidati nel collegio circoscrizionale, anch'essi singolarmente connotati dal rispettivo contrassegno. I candidati ed i contrassegni appartenenti alla medesima coalizione di liste sono riportati in successione sulla medesima linea, ovvero su linee immediatamente successive, all'interno di un unico riquadro, secondo l'ordine del suddetto sorteggio»

3) il secondo ed il terzo periodo del comma 3, sono sostituiti dai seguenti: «Sulle schede i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate sono inseriti al centro di appositi rettangoli. I rettangoli contenenti i contrassegni dei candidati appartenenti a liste collegate nella stessa coalizione sono riprodotti di seguito, sulla medesima linea, ovvero

su linee immediatamente successive comunque comprese in un unico riquadro. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni dei candidati appartenenti a ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui alla lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno, a sinistra il cognome ed il nome del candidato nel collegio uninominale e a destra il cognome e il nome del relativo candidato nel collegio circoscrizionale.»;

g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio circoscrizionale»;

2) al comma 4, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio circoscrizionale»;

h) all'articolo 14, comma 1, le parole «della lista prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «del candidato prescelto»;

i) dopo il titolo IV è inserito il seguente:

«TITOLO IV-*bis*

DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

Art. 14-*bis*. -1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

«a) per ciascun collegio uninominale determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio. Determina quindi il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista di candidati in ciascuno dei collegi uninominali del collegio circoscrizionale. Tale totale è dato dal totale dei voti validi ottenuti dal candidato contraddistinto con il contrassegno di tale lista;

b) per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e per ciascuna lista di candidati nel collegio circoscrizionale determina l'elenco dei candidati di tale lista che hanno ottenuto il numero maggiore di voti validi nel rispettivo collegio uninominale;

c) determina per ciascun collegio circoscrizionale la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista di candidati. In tale graduatoria i candidati di cui alla lettera b), nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, precedono gli altri candidati della medesima lista. A parità di cifre individuali, precede il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

d) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista di candidati. Tale cifra è data dalla somma del totale dei voti validi conseguiti dalla lista stessa in ciascuno dei collegi uninominali del collegio circoscrizionale. Determina inoltre la cifra elettorale di collegio circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio delle liste della coalizione;

e) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista nei collegi della regione. Determina inoltre la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono;

f) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio della regione;

g) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi».

h) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione di liste, il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione regionale, nonché l'elenco delle liste di cui alla lettera e)».

l) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale».

m) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. –*I.* L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che la compongono; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista;

b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi della lettera a);

c) individua quindi la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

d) procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera g), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste e lista singola dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;

e) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera c), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi e, tramite estratto del verbale, comunica tempestivamente l'esito di tale verifica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

f) verifica poi se la coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi;

g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera h), in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e procede ai sensi dell'articolo 16-bis alla loro attribuzione nei collegi circoscrizionali della regione. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende il seggio attribuito al candidato del collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tale candidato è contraddistinto dal medesimo contrassegno della lista singola o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;

h) fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, verifica se nella comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pervenuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, la lista o la

coalizione di liste ivi indicata sia, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, la medesima di cui alla lettera *e*) del presente comma e verifica se essa, nell'elezione della Camera dei deputati, abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi ivi espressi; qualora tali verifiche abbiano dato congiuntamente esito positivo assegna a tale lista o coalizione di liste il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera *d*), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dall'ultimo periodo della lettera *g*);

i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h*). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera *e*) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h*) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera *e*) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Se in una o più regioni non è presente la coalizione di liste o lista singola di cui alla citata lettera *e*) o se essa non è compresa nell'elenco di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *h*), l'Ufficio esclude tali regioni dal calcolo e sottrae da questo il numero dei seggi ad esse assegnati dal citato decreto di cui all'articolo 1. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h*). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione cui è assegnato il maggior numero di seggi. Se due o più regioni presentano ancora il medesimo risultato, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore relativo alla regione nella quale la lista di cui alla lettera *e*) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera *h*). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera *h*), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono, decimo e undicesimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera *e*).

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera *e*), abbia dato esito negativo, ovvero abbiano dato esito negativo una o entrambe le verifiche di cui al comma 1, lettera *h*), primo periodo, resta ferma come definitiva l'assegnazione dei seggi in ciascuna regione come definita dalla attribuzione provvisoria di cui al comma 1, lettera *d*). L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3.

3. Al termine delle operazioni l'Ufficio centrale elettorale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle liste nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettera *g*), ovvero del comma 1, lettera *i*), ovvero del comma 2.

4. Qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, l'Ufficio centrale elettorale nazionale procede alla distribuzione dei seggi in ciascuna regione secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *d*).

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

n) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*. – *1*. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale e, successivamente, nei collegi circoscrizionali. A tale fine compie le seguenti operazioni:

a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *g*), o del medesimo articolo 16, comma 2, procede alla proclamazione degli eletti qualora la regione non sia ripartita in più collegi circoscrizionali o, altrimenti, procede ad attribuire nei collegi circoscrizionali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale;

b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *i*), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *e*). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e

liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto, per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da ~~attribuire~~ assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), periodi dal settimo al dodicesimo.

2. L'ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi circoscrizionali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine:

1) qualora i seggi siano stati assegnati con premio di maggioranza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *i*), e del comma 1, lettera *b*), del presente articolo:

a) determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale regionale della lista cui è stato attribuito il premio di maggioranza, ovvero delle liste ammesse della coalizione cui è stato attribuito il premio di maggioranza e il quoziente elettorale regionale delle altre liste ammesse, di seguito denominate, rispettivamente, gruppo di liste di maggioranza e gruppo di liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio circoscrizionale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio circoscrizionale al gruppo di liste di maggioranza. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi determinati ai sensi del comma 1, lettera b). In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella regione ai sensi del comma 1, lettera b). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella regione ai sensi del comma 1, lettera b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio circoscrizionale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

2) qualora l'Ufficio centrale elettorale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi circoscrizionali con le modalità di cui al numero 1, lettera d), considerando singolarmente ciascuna lista. A tal fine il quoziente elettorale di collegio è determinato dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio.

o) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – *1.* Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-*bis*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti per ciascun collegio circoscrizionale, sino a concorrenza del numero di seggi assegnati a ciascuna lista, il candidato nel collegio

circoscrizionale e, dopo questi, i candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera c). Il candidato nel collegio circoscrizionale che risulti eletto in più collegi della circoscrizione è proclamato nel collegio circoscrizionale in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale».

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio circoscrizionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi circoscrizionali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato circoscrizionale e successivamente in ragione della graduatoria di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera c). Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi circoscrizionali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato circoscrizionale e successivamente in ragione della graduatoria di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera c). Alla proclamazione del candidato circoscrizionale si applica la disposizione del comma 1, secondo periodo».

p) l'articolo 17-bis è abrogato.

q) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «della medesima circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo collegio circoscrizionale»;

2) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2».

r) la rubrica del Titolo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*»

s) all'articolo 20, comma 1, sopprimere le parole: “e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige” e sopprimere la lettera b);

t) sono abrogati gli articoli 20-bis e 21-bis;

u) all'articolo 21-ter:

1) al comma 1, sopprimere le parole: “o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige”;

2) il comma 7 è abrogato.

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali per l'elezione del Senato della Repubblica, e per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi circoscrizionali nell'ambito di ciascuna regione secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 51 collegi circoscrizionali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio circoscrizionale;

b) i collegi circoscrizionali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi circoscrizionali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, di cui alla Tabella A-01 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali:

1) per l'elezione della Camera dei deputati, nell'ambito di ciascun collegio circoscrizionale di cui alla Tabella A-01 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

2) per l'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascun collegio circoscrizionale all'interno delle circoscrizioni regionali di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come definiti dal decreto legislativo di cui al comma 1; sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il territorio di ciascun collegio circoscrizionale di cui ai numeri 1) e 2) è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai seggi ad esso assegnati meno uno;

b) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio uninominale e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

3. Ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione recante un'adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi stabiliti.

6. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi circoscrizionali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati dall'Allegato 2 della presente legge.

Articolo 4

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso apposite sedi distribuite sul territorio individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia all'estero»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;

c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;

d) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, le parole «per corrispondenza» sono soppresse, e le parole: «la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante» sono sostituite dalla parola «e»;

2) al comma 4, il primo periodo è soppreso;

3) al comma 5, le parole: “e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo” sono soppresse;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. L’elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia”;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.”

6) il comma 8 è soppreso;

e) all’articolo 13, comma 1, le parole: “per corrispondenza” sono soppresse;

f) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all’articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all’espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.»

g) all’articolo 20, comma 1-bis, le parole: “per corrispondenza” sono soppresse.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo.

Articolo 5

1. Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t-bis), della presente legge.

Allegato 1

(articolo 1, comma 1, lettera mm))

«Tabella A-01

(articolo 3, comma 1-ter)

Collegi circoscrizionali

Region e	Codice	Collegio circoscrizion ale	Composizione del collegio circoscrizionale
1	101	Piemonte - 01	Territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara
1	102	Piemonte - 02	Territorio delle province di Biella e Vercelli; territorio del collegio uninominale di Ivrea della provincia di Torino
1	103	Piemonte - 03	Territorio dei collegi uninominali di Venaria Reale, Rivarolo Canavese, Giaveno, Pinerolo della provincia di Torino
1	104	Piemonte - 04	Territorio dei collegi uninominali di Torino 3, Torino 7, Torino 8, Collegno della provincia di Torino
1	105	Piemonte - 05	Territorio dei collegi uninominali di Torino 1, Torino 2, Torino 4, Torino 5, Torino 6 della provincia di Torino
1	106	Piemonte - 06	Territorio dei collegi uninominali di Chivasso, Settimo Torinese, Moncalieri, Nichelino, Rivoli della provincia di Torino
1	107	Piemonte - 07	Territorio delle province di Asti e Alessandria
1	108	Piemonte - 08	Territorio della provincia di Cuneo
3	301	Lombardia - 01	Territorio delle province di Lecco e Sondrio

3	302	Lombardia - 02	Territorio della provincia di Como
3	303	Lombardia - 03	Territorio dei collegi uninominali di Bergamo, Albino, Ponte San Pietro, Zogno della provincia di Bergamo
3	304	Lombardia - 04	Territorio dei collegi uninominali di Rezzato, Desenzano del Garda, Lumezzane, Darfo Boario Terme della provincia di Brescia
3	305	Lombardia - 05	Territorio dei collegi uninominali di Varese, Luino, Sesto Calende, Gallarate della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese ad esclusione del territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza; territorio dei comuni di Albizzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Solbiate Arno, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese
3	306	Lombardia - 06	Territorio dei comuni di Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese; territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Saronno, limitatamente ai comuni della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Desio della provincia di Monza e della Brianza; territorio dei collegi uninominali di Limbiate e Paderno Dugnano limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza

Region e	Codice	Collegio circostrizionale	Composizione del collegio circoscrizionale
3	307	Lombardia - 07	Territorio dei collegi uninominali di Seregno, Monza e Vimercate della provincia di Monza e della Brianza; territorio dei collegi uninominali di Agrate Brianza e Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza
3	308	Lombardia - 08	Territorio dei collegi uninominali di Melzo e Sesto San Giovanni della provincia di Milano; territorio dei collegi uninominali di Paderno Dugnano, Agrate Brianza, Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, inclusi i territori dei comuni di Muggiò e Nova Milanese della provincia di Monza e della Brianza; territorio di comuni di Pioltello, Rodano e Settala del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano
3	309	Lombardia - 09	Territorio dei collegi uninominali di Seriate, Costa Volpino, Treviglio e Dalmine della provincia di Bergamo
3	310	Lombardia - 10	Territorio dei collegi uninominali di Busto Garolfo, Legnano, Rho, Bollate della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Limbiate limitatamente ai comuni della provincia di Milano
3	311	Lombardia - 11	Territorio dei collegi uninominali di Milano 1, Milano 2, Milano 3, Milano 6, Milano 7, Milano 11 della provincia di Milano
3	312	Lombardia - 12	Territorio dei collegi uninominali di Milano 4, Milano 5, Milano 8, Milano 9, Milano 10 della provincia di Milano
3	313	Lombardia - 13	Territorio dei collegi uninominali di Rozzano, Corsico, Abbiategrasso della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano ad esclusione del territorio del comune di San Colombano al Lambro; territorio del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano ad esclusione del territorio dei comuni di Pioltello, Rodano e Settala
3	314	Lombardia - 14	Territorio dei collegi uninominali di Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Ghedi, Orzinuovi, Chiari della provincia di Brescia
3	315	Lombardia - 15	Territorio della provincia di Lodi; territorio del comune di San Colombano al Lambro del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano; territorio della provincia di Cremona ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Cremona
3	316	Lombardia - 16	Territorio della provincia di Mantova; territorio del collegio uninominale di Cremona della provincia di Cremona
3	317	Lombardia - 17	Territorio della provincia di Pavia
4	401	Trentino-Alto Adige/Südtirol -	Territorio delle province di Bolzano/Bozen e Trento
5	501	Veneto - 01	Territorio della provincia di Belluno; territorio dei collegi uninominali di Vittorio Veneto e di Conegliano della provincia di Treviso; territorio dei comuni di Arcade e Pederobba del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso; territorio del comune di Segusino del collegio uninominale di Feltre nella provincia di Treviso
5	502	Veneto - 02	Territorio dei collegi uninominali di Vicenza, Bassano del Grappa, Dueville, Thiene, Schio della provincia di Vicenza
5	503	Veneto - 03	Territorio del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso esclusi i comuni di Arcade e di Pederobba; territorio dei collegi uninominali di Castelfranco Veneto, Treviso, Oderzo della provincia di Treviso
5	504	Veneto - 04	Territorio dei collegi uninominali di Verona est, Verona ovest, Bussolengo e San Martino Buon Albergo della provincia di Verona

Region e	Codice	Collegio circoscrizionale	Composizione del collegio circoscrizionale
5	505	Veneto - 05	Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni Lupatoto e Villafranca di Verona della provincia di Verona; territorio del collegio uninominale di Legnago limitatamente ai comuni della provincia di Verona; territorio del collegio uninominale di Arzignano della provincia di Vicenza
5	506	Veneto - 06	Territorio dei collegi uninominali di Padova-centro storico, Padova-Selvazzano Dentro, Albignasego, Cittadella e Vigonza della provincia di Padova
5	507	Veneto - 07	Territorio dei collegi uninominali di Portogruaro, Venezia-San Marco, Venezia- Mestre, Venezia-Mira, Venezia-San Donà di Piave, Mirano della provincia di Venezia
5	508	Veneto - 08	Territorio della provincia di Rovigo; territorio dei collegi uninominali di Este e Piove di Sacco della provincia di Padova; territorio del collegio uninominale di Chioggia della provincia di Venezia
6	601	Friuli- Venezia Giulia - 01	Territorio della provincia di Pordenone; territorio della provincia di Udine ad esclusione del territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli, del territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli, del territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo e del territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli
6	602	Friuli- Venezia Giulia - 02	Territorio delle province di Trieste e di Gorizia; territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli della provincia di Udine; territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli della provincia di Udine; territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo della provincia di Udine; territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli della provincia di Udine
7	701	Liguria - 01	Territorio della province di Imperia e Savona
7	702	Liguria - 02	Territorio della provincia di Genova ad esclusione dei territori dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo e dei territori dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova
7	703	Liguria - 03	Territorio della provincia di La Spezia; territorio dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo della provincia di Genova; territorio dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova Campomorone della provincia di Genova
8	801	Emilia- Romagna - 01	Territorio delle province di Piacenza e Parma
8	802	Emilia- Romagna - 02	Territorio della provincia di Reggio nell'Emilia
8	803	Emilia- Romagna - 03	Territorio della provincia di Modena
8	804	Emilia- Romagna - 04	Territorio dei collegi uninominali di Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Mazzini, Bologna-Pianoro, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno della provincia di Bologna
8	805	Emilia- Romagna - 05	Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena e Imola della provincia di Bologna; territorio del collegio uninominale di Faenza della provincia di Ravenna

Region e	Codice	Collegio circoscrizionale	Composizione del collegio circoscrizionale
8	806	Emilia- Romagna - 06	Territorio della provincia di Ferrara; territorio della provincia di Ravenna ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Faenza
8	807	Emilia- Romagna - 07	Territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini
9	901	Toscana - 01	Territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca
9	902	Toscana - 02	Territorio delle province di Pistoia e Prato
9	903	Toscana - 03	Territorio dei collegi uninominali di Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3 della provincia di Firenze; territorio del comune di Firenze all'interno del collegio uninominale di Firenze-Pontassieve della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa del collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze
9	904	Toscana - 04	Territorio dei collegi uninominali di Bagno a Ripoli e Empoli della provincia di Firenze; territorio del collegio uninominale di Firenze Pontassieve della provincia di Firenze ad esclusione della parte del comune di Firenze al suo interno; territorio dei comuni di Vinci, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite del collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano e Vaglia del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi della provincia di Arezzo; territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo della provincia di Arezzo; territorio dei comuni di Castelfranco di Sotto, San Miniato e Santa Croce sull'Arno del collegio uninominale di Cascina della provincia di Pisa
9	905	Toscana - 05	Territorio della provincia di Livorno; territorio della provincia di Pisa ad esclusione dei comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato e Castelfranco di Sotto del collegio uninominale di Cascina
9	906	Toscana - 06	Territorio delle province di Grosseto e Siena; territorio della provincia di Arezzo ad esclusione del territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi e del territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo
10	1001	Umbria - 01	Territorio delle province di Perugia e Terni
11	1101	Marche - 01	Territorio della provincia di Pesaro e Urbino; territorio dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia della provincia di Ancona; territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi della provincia di Ancona
11	1102	Marche - 02	Territorio della provincia di Ancona, ad esclusione dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia e del territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi; territorio della provincia di Macerata, ad esclusione del collegio uninominale di Civitanova Marche
11	1103	Marche - 03	Territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo; territorio del collegio uninominale di Civitanova Marche escluso il territorio del comune di Loreto della provincia di Ancona

Region e	Codice	Collegio circoscrizionale	Composizione del collegio circoscrizionale
12	1201	Lazio - 01	Territorio delle province di Viterbo e Rieti; territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma; territorio del comune di Nerola del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma
12	1202	Lazio - 02	Territorio dei collegi uninominali di Civitavecchia e Tivoli della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma ad esclusione del territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste; territorio del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma ad eccezione del territorio del comune di Nerola; territorio del comune di Fiumicino del collegio uninominale di Roma-Fiumicino della provincia di Roma
12	1203	Lazio - 03	Territorio dei collegi uninominali di Roma-zona Sub. Gianicolense, Roma- Gianicolense, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle, Roma-Della Vittoria della provincia di Roma
12	1204	Lazio - 04	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Centro, Roma-Trieste, Roma-Val Melaina, Roma-Monte Sacro, Roma-Pietralata, Roma-Prenestino-Labicano, Roma-Collatino della provincia di Roma
12	1205	Lazio - 05	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Torre Angela, Roma-Prenestino- Centocelle, Roma-Tuscolano, Roma-Don Bosco della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Roma-Ciampino della provincia di Roma ad esclusione del territorio del comune di Ciampino
12	1206	Lazio - 06	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Ostiense, Roma-Lido di Ostia e Roma-Portuense della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale Roma-Fiumicino della provincia di Roma ad esclusione del comune di Fiumicino
12	1207	Lazio - 07	Territorio dei collegi uninominali di Colferro, Marino, Velletri, Pomezia della provincia di Roma; territorio del comune di Ciampino del collegio uninominale di Roma-Ciampino della provincia di Roma
12	1208	Lazio - 08	Territorio della provincia di Frosinone
12	1209	Lazio - 09	Territorio della provincia di Latina
13	1301	Abruzzo - 01	Territorio delle province di L'Aquila e Teramo
13	1302	Abruzzo - 02	Territorio delle province di Chieti e Pescara
14	1401	Molise - 01	Territorio delle province di Campobasso e Isernia
15	1501	Campania - 01	Territorio dei collegi uninominali di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua della provincia di Caserta
15	1502	Campania - 02	Territorio della provincia di Benevento; territorio della provincia di Avellino ad esclusione del territorio dei comuni di Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone, Taurano del collegio uninominale di Avellino
15	1503	Campania - 03	Territorio dei collegi uninominali di Maddaloni, Aversa e Casal di Principe della provincia di Caserta; territorio dei comuni di Caivano, Crispiano e Frattaminore del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli
15	1504	Campania - 04	Territorio dei collegi uninominali di Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Arzano, Casoria della provincia di Napoli; territorio dei comuni di Afragola e Cardito del collegio uninominale di Afragola della provincia di Napoli

Region e	Codice	Collegio circostriz ione	Composizione del collegio circoscrizionale
15	1505	Campania - 05	Territorio dei collegi uninominali di Pomigliano d'Arco, Nola, San Giuseppe Vesuviano della provincia di Napoli; territorio dei comuni di Acerra e Brusciano del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli; territorio del comune di Casalnuovo di Napoli del collegio uninominale di Afragola della provincia di Napoli; territorio del comune di Poggiomarino del collegio uninominale di Torre Annunziata della provincia di Napoli; territorio del comune di Pollena Trocchia del collegio uninominale San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli; territorio dei comuni Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone, Taurano del collegio uninominale di Atripalda della provincia di Avellino
15	1506	Campania - 06	Territorio dei collegi uninominali di Napoli-Pianura, Napoli-Arenella, Napoli-San Lorenzo, Napoli-San Carlo Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli della provincia di Napoli
15	1507	Campania - 07	Territorio dei collegi uninominali di Napoli-Ischia, Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Pozzuoli della provincia di Napoli
15	1508	Campania - 08	Territorio dei collegi uninominali di Gragnano, Castellamare di Stabia, Torre del Greco e Portici della provincia di Napoli; territorio del collegio di Torre Annunziata della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Poggiomarino; territorio del collegio di San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Pollena Trocchia
15	1509	Campania - 09	Territorio dei collegi uninominali di Salerno centro, Salerno-Mercato San Severino, Cava de' Tirreni, Scafati, Nocera Inferiore della provincia di Salerno
15	1510	Campania - 10	Territorio dei collegi uninominali di Battipaglia, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania della provincia di Salerno
16	1601	Puglia - 01	Territorio della provincia di Foggia
16	1602	Puglia - 02	Territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani; territorio del comune di Molfetta del collegio uninominale di Molfetta nella provincia di Bari; territorio del comune di Corato del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari
16	1603	Puglia - 03	Territorio dei collegi uninominali di Bari-San Paolo Stanic, Bari-Libertà Marconi e Modugno della provincia di Bari; territorio del comune di Bari del collegio uninominale di Bari-Mola di Bari in provincia di Bari; territorio dei comuni di Bitonto e Palo del Colle del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari; territorio dei comuni di Casamassima, Cellamare, Capurso, Noicattaro e Triggiano, del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari; territorio del comune di Rutigliano del collegio uninominale di Putignano nella provincia di Bari
16	1604	Puglia - 04	Territorio del collegio uninominale di Altamura della provincia di Bari; territorio del collegio uninominale di Monopoli, limitatamente ai comuni della provincia di Bari; territorio del collegio uninominale di Putignano della provincia di Bari, ad esclusione del territorio del comune di Rutigliano; territorio del comune di Ruvo di Puglia del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari; territorio del comune di Mola di Bari del collegio uninominale di Bari-Mola di Bari in provincia di Bari; territorio dei comuni di Giovinazzo e Terlizzi del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari; territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Sammichele di Bari e Turi del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari

Region e	Codice	Collegio circoscrizionale	Composizione del collegio circoscrizionale
16	1605	Puglia - 05	Territorio della provincia di Taranto
16	1606	Puglia - 06	Territorio della provincia di Brindisi; territorio del collegio uninominale di Squinzano della provincia di Lecce
16	1607	Puglia - 07	Territorio della provincia di Lecce ad esclusione del collegio uninominale di Squinzano
17	1701	Basilicata - 01	Territorio delle province di Potenza e Matera
18	1801	Calabria - 01	Territorio della provincia di Cosenza
18	1802	Calabria - 02	Territorio delle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone
18	1803	Calabria - 03	Territorio della provincia di Reggio di Calabria
19	1901	Sicilia - 01	Territorio dei collegi uninominali di Palermo-Resuttana, Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecanoli della provincia di Palermo; territorio del comune di Palermo all'interno del collegio uninominale di Palermo-Capaci della provincia di Palermo
19	1902	Sicilia - 02	Territorio della provincia di Trapani; territorio dei comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto del collegio uninominale di Alcamo nella provincia di Palermo; territorio del comune di Terrasini del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo
19	1903	Sicilia - 03	Territorio dei collegi uninominali di Bagheria, Termini Imerese e Cefalù della provincia di Palermo; territorio del collegio uninominale di Palermo-Capaci della provincia di Palermo ad esclusione della parte del comune di Palermo al suo interno; territorio del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo, ad esclusione del territorio del comune di Terrasini
19	1904	Sicilia - 04	Territorio della provincia di Messina
19	1905	Sicilia - 05	Territorio della provincia di Agrigento
19	1906	Sicilia - 06	Territorio delle province di Caltanissetta ed Enna
19	1907	Sicilia - 07	Territorio dei collegi uninominali di Giarre, Acireale, Paternò, Caltagirone della provincia di Catania; territorio del collegio uninominale di Vittoria limitatamente ai comuni della provincia di Catania
19	1908	Sicilia - 08	Territorio dei collegi uninominali di Gravina di Catania, Catania-Picanello, Catania-Cardinale e Catania-Misterbianco della provincia di Catania; territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta della provincia di Siracusa
19	1909	Sicilia - 09	Territorio della provincia di Ragusa; territorio della provincia di Siracusa ad esclusione del territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta
20	2001	Sardegna - 01	Territorio delle province di Sassari e Olbia-Tempio
20	2002	Sardegna - 02	Territorio delle province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Medio Campidano; territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo del collegio uninominale di Tortolì nella provincia di Cagliari; territorio dei comuni di Ballao, Gesico, Guasila, Mandas, Samatzai del collegio uninominale di Serramanna nella provincia di Cagliari
20	2003	Sardegna - 03	Territorio della provincia di Carbonia-Iglesias; territorio della provincia di Cagliari ad esclusione del territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo del collegio uninominale di Tortolì e del territorio dei comuni di Ballao, Gesico, Guasila, Mandas, Samatzai del collegio uninominale di Serramanna

»

COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I collegi circoscrizionali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi circoscrizionali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi circoscrizionali.

Regione Piemonte

- 1) Piemonte – 01 e Piemonte – 02
- 2) Piemonte – 03 e Piemonte – 06
- 3) Piemonte – 04 e Piemonte – 05
- 4) Piemonte – 07 e Piemonte – 08

Regione Lombardia

- 5) Lombardia – 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia – 06
- 6) Lombardia – 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia – 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 06
- 7) Lombardia – 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia – 01
- 8) Lombardia – 03 e Lombardia – 09
- 9) Lombardia – 04 e Lombardia – 14
- 10) Lombardia – 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia – 08
- 11) Lombardia – 11 e Lombardia – 12
- 12) Lombardia – 15 e Lombardia – 16
- 13) Lombardia – 13 e Lombardia – 17

Regione Veneto

- 14) Veneto – 01 e Veneto – 03
- 15) Veneto – 02 e Veneto – 06
- 16) Veneto – 04 e Veneto – 05
- 17) Veneto – 07 e Veneto – 08

Regione Friuli Venezia Giulia

- 18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio circoscrizionale.

Regione Liguria

- 19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio circoscrizionale.

Regione Emilia-Romagna

- 20) Emilia-Romagna – 01 e Emilia-Romagna – 02
- 21) Emilia-Romagna – 03 e Emilia-Romagna – 04
- 22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna – 06
- 23) Emilia-Romagna – 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna – 06

Regione Toscana

- 24) Toscana – 01 e Toscana – 02
- 25) Toscana – 03 e Toscana – 04

26) Toscana – 05 e Toscana – 06

Regione Umbria

27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Marche

28) La regione Marche è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Lazio

29) Lazio – 01 e Lazio – 02

30) Lazio – 03 e Lazio – 04

31) Lazio – 05, Lazio – 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno

32) Lazio – 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio – 08 e Lazio – 09

Regione Abruzzo

33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Molise

34) La regione Molise è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Campania

35) Campania – 01 e Campania – 02

36) Campania – 03 e Campania – 04

37) Campania – 06 e Campania – 07

38) Campania – 05 e Campania – 08

39) Campania – 09 e Campania – 10

Regione Puglia

40) Puglia – 01, Puglia – 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge

41) Puglia – 03, Puglia – 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia – 05

42) Puglia – 06 e Puglia – 07

Regione Basilicata

43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio circoscrizionale

Regione Calabria

44) Calabria – 01 e comuni della provincia di Crotone di Calabria – 02

45) Calabria – 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria – 02

Regione Sicilia

46) Sicilia – 01 e Sicilia – 03

47) Sicilia – 02, Sicilia – 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia – 06

48) Sicilia – 04, Sicilia – 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia – 06

49) Sicilia – 08 e Sicilia – 09

Regione Sardegna

50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio circoscrizionale

51) La regione Trentino Alto-Adige è costituita in un unico collegio circoscrizionale.
La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale